

"FONDAZIONE VULCI"

Articolo 1)

Costituzione, sede e durata.

1. E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Vulci", di seguito "Fondazione" con sede legale in Montalto di Castro (VT), Via della Volta Buia n. 2/A.

2. La Fondazione, quale persona giuridica di diritto privato, risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dall'art. 1 del D.P.R. n. 361 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e dalle leggi collegate.

3. La Fondazione potrà avvalersi della facoltà di istituire sedi operative sia in Italia che all'estero, diverse dalla sede legale.

4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, neppure in modo indiretto, né avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale e comunque utilità di ogni genere, nemmeno in caso di estinzione o di scioglimento.

5. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Articolo 2)

Scopi.

1. La Fondazione persegue lo scopo di programmare, promuovere e realizzare le iniziative per la conoscenza, la formazione e lo sviluppo della cultura in genere quale contributo alla crescita della collettività, nonché alla promozione del territorio in tutte le sue forme su scala nazionale e internazionale.

2. Le finalità della fondazione si esplicano nell'ambito regionale, nazionale e internazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

Articolo 3)

Oggetto.

1. La Fondazione è attiva nell'alveo di servizi di interesse generale, costituzionalmente garantiti, volti alla soddisfazione dei bisogni della collettività del contesto territoriale di riferimento, con particolare riguardo al sistema produttivo e al sistema culturale. Il tutto al fine di garantire l'omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale.

2. La Fondazione ha per oggetto:

a. recupero, tutela, valorizzazione, manutenzione e gestione del patrimonio archeologico, naturalistico e culturale del territorio del Socio Fondatore Promotore, dei Soci Fondatori e della più vasta area di riferimento, nonché dei luoghi destinati alla diffusione della cultura in genere ad essa affidati sulla base

	dei contratti di servizio e/o convenzioni all'uopo	
	stipulati, ivi compresa la gestione di servizi e atti-	
	vità complementari e connesse;	
	b. progettazione, direzione lavori e opere di scavi	
	archeologici, di restauro e manutenzione monumenti, di	
	beni di interesse storico-artistico e archeologico, il	
	restauro e il recupero ambientale, il recupero archi-	
	tettonico in genere, da realizzare per conto proprio o	
	affidato da soggetti terzi;	
	c. realizzazione e sostegno di istituti e di luoghi	
	della cultura di appartenenza pubblica, nonché il re-	
	stauro e il potenziamento di quelli esistenti;	
	d. programmazione, produzione e gestione di attività	
	archeologiche, teatrali, musicali e della cultura in	
	genere, avendo particolare riguardo per la cultura e	
	le tradizioni del Socio Fondatore Promotore, dei Soci	
	Fondatori e della più vasta area di riferimento.	
	A tal fine la Fondazione promuove l'apertura di musei	
	e/o strutture comunque denominate che valorizzino la	
	storia e le tradizioni cittadine e comprensoriali;	
	e. organizzazione di progetti, corsi, convegni, dibat-	
	titi, seminari ed iniziative di studio, attività edi-	
	toriali e simili che contribuiscano alla valorizzazione	
	degli operatori e dei gruppi ed anche alla forma-	
	zione professionale dei non professionisti;	

	f. organizzazione di mostre in proprio e/o in partnership con istituti pubblici e/o privati nazionali e internazionali;	
	g. collaborazione con altri Enti e istituzioni, festival e manifestazioni artistiche culturali italiani e stranieri su progetti ed iniziative culturali;	
	h. sostegno alla sperimentazione nell'ambito della scuola, di strumenti didattici legati all'esperienza culturale più in genere;	
	i. produzione e realizzazione di opere dell'ingegno connesse alle proprie attività culturali, la loro riproduzione su qualsiasi supporto e la conseguente diffusione;	
	j. progettazione, realizzazione e gestione di servizi turistici legati alle attività culturali.	
	3. Per il raggiungimento del suo oggetto la Fondazione, preventivamente autorizzata dal Consiglio Generale, potrà tra l'altro:	
	a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, l'acquisto in proprietà o diritto di superficie di immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici e privati;	
	b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietà-	

ria, locataria, concessionaria, comodataria o comunque posseduti;

c. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, pubblicitarie ed inoltre, di notiziari, indagini, ricerche e studi di bibliografie;

d. svolgere corsi di formazione ed aggiornamento professionali nelle materie di cui al presente articolo, organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico su problemi economici e culturali in genere;

e. collaborare e/o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti e/o associazioni con i quali si ritenesse utile avere collegamenti.

4. La Fondazione, preventivamente autorizzata dal Consiglio Generale, potrà partecipare a bandi di gara indetti da Enti pubblici e/o privati per l'ottenimento di contributi, nonché ricevere sovvenzioni di qualsiasi natura da privati nazionali ed internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

5. La Fondazione nell'acquisto di beni, servizi e forniture è soggetta al rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti e delle Concessioni).

6. La Fondazione assicura agli utenti e ai cittadini la partecipazione e le informazioni inerenti i servizi gestiti come previsto dalla normativa in materia.

7. La Fondazione deve assicurare che oltre l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato sia prodotto nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio fondatore promotore e dai soci fondatori e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

Articolo 4)

Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è composto da:

a. fondo di Dotazione della fondazione, costituito dai conferimenti in denaro effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dal Fondatore Promotore e dai Soci Fondatori;

b. elargizioni, oblazioni, erogazioni, donazioni, eredità e legati effettuati da parte di quanti altri diversi dal socio Fondatore Promotore e dai Soci Fondatori - desiderino contribuire al potenziamento della Fondazione, e che siano destinati espressamente o per legge ad incremento del Patrimonio;

c. beni mobili e/o immobili materiali e/o immateriali, comprensivi dei relativi diritti reali su di essi effettuati, che pervengano all'atto della costituzione o perverranno successivamente a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte del Socio Promotore Fondatore e dai Soci fondatori;

d) eventuali avanzi di gestione che, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione; possano essere destinate ad incrementare il patrimonio;

e) contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Articolo 5)

Fondo di Gestione.

1. La fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi mediante le seguenti risorse:

a. con i contributi annuali e straordinari corrisposti dal Socio Fondatore Promotore, dai Soci Fondatori e dai Soci Sostenitori e Aderenti; i contributi annuali del Socio Fondatore Promotore e dei Soci Fondatori saranno assegnati nei limiti degli stanziamenti previsti nel budget;

b. con le entrate proprie costituite dalla gestione delle sue specifiche attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

c. con le rendite e i proventi derivanti dalla messa a reddito del suo patrimonio;

d. dai beni mobili e/o immobili materiali e/o immateriali, comprensivi dei relativi diritti reali su di essi effettuati, che pervengano all'atto della costituzione o perverranno successivamente a qualsiasi titolo alla Fondazione di Partecipazione;

e. con elargizioni, oblazioni, erogazioni, donazioni, eredità e legati effettuati da parte di coloro che desiderino contribuire al potenziamento della Fondazione, qualora non siano espressamente destinate al fondo Patrimoniale;

f. con contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e/o soggetti privati, purché non espressamente destinati ad aumento del Patrimonio.

Articolo 6)

Esercizio finanziario.

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Generale approva il budget per l'anno seguente entro il 30 novembre, osservando l'obbligo di pareggio ed il bilancio di esercizio dell'anno precedente entro il 30 aprile. Entrambi vengono predisposti

dal Direttore Generale e sono corredati dalle relazioni del Collegio dei Revisori o del Revisore dei Conti.

3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in via prioritaria per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ed in subordine potranno contribuire, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ad alimentare il fondo di gestione dell'esercizio successivo e/o ad incrementare il patrimonio della Fondazione. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, durante la vita della Fondazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7)

Membri della Fondazione.

I membri della Fondazione si dividono in:

- a. Socio Fondatore Promotore e Soci Fondatori;
- b. Soci Sostenitori;
- c. Soci Aderenti.

Articolo 8)

Fondatore Promotore e Soci Fondatori.

1. E' Socio Fondatore Promotore il Comune di Montalto di Castro.
2. Sono Soci Fondatori gli Enti Pubblici che intervengono alla costituzione della Fondazione, oppure che

presentino domanda di adesione anche in un momento successivo e che siano stati ammessi con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Generale. I richiedenti dovranno assumersi l'impegno di contribuire, in qualità di Soci Fondatori, al fondo Patrimoniale ed al fondo Gestionale nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio Generale ai sensi del presente Statuto.

Articolo 9)

Soci Sostenitori.

1. Possono aderire alla Fondazione in qualità di Soci Sostenitori nominati tali con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Generale, anche su proposta del Direttore Generale, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private nazionali e estere, che condividendo le finalità della Fondazione facciano richiesta, impegnandosi a contribuire al perseguimento dei suoi scopi e alla realizzazione dei suoi programmi di attività mediante un'attività anche professionale di particolare rilievo, prestata volontariamente, o con l'attribuzione di beni materiali e immateriali, secondo le modalità definite dal Consiglio Generale.

2. La qualifica di Socio Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, o per il quale sarà prestata dal soggetto l'attività in favore della Fondazione.

Articolo 10)

Soci Aderenti.

1. Possono ottenere la qualifica di Soci Aderenti, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Generale, anche su proposta del Direttore generale, le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche pubbliche o private, nazionali e estere, nonché gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione mediante contributi una tantum o pluriennali in denaro, il cui importo verrà determinato dal Consiglio Generale.

2. La qualifica di Socio Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 11)

Prerogative del Socio Promotore Fondatore, dei Soci

Fondatori e dei Soci Sostenitori e Aderenti.

1. La qualifica di Socio Promotore Fondatore e di Socio Fondatore dà diritto a far parte del Consiglio Generale della Fondazione ed a eleggere, nei limiti e

con le modalità stabilite nello statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. I Soci Aderenti e Sostenitori possono eleggere due rappresentanti che potranno partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Generale.

3. I Soci Aderenti e Sostenitori, con i metodi individuati e stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, possono accedere ai locali e alle strutture funzionali della Fondazione con modalità che non pregiudichino l'ordinario svolgimento delle attività istituzionali, e saranno costantemente informati e coinvolti in tutte le iniziative e le manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Fondazione.

Articolo 12)

Gli Organi della Fondazione.

1. Sono Organi della Fondazione:

a. il Consiglio di Amministrazione;

b. il Consiglio Generale;

c. l'Assemblea di partecipazione;

d. Il Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore Unico;

e. Direttore Generale.

Articolo 13)

Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale a cui compete l'attuazione degli scopi della

fondazione. Esso è composto da un numero di componenti sino a 9 (nove), Presidente compreso.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Socio Fondatore Promotore e dagli altri Soci Fondatori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251. Ai soci Fondatori spetta nominare, anche congiuntamente tra loro, sino a un massimo di 4 (quattro) membri del Consiglio di Amministrazione e comunque non più di uno per ciascun socio. Al socio promotore Fondatore spetta la nomina dei restanti membri.

3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti, l'incremento del numero degli stessi in ragione dell'ingresso di nuovi Soci Fondatori. In ogni caso la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve rimanere in capo al Comune di Montalto di Castro, quale Socio Fondatore Promotore.

4. Per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione i candidati oltre a non incorrere in alcuna ipotesi di incompatibilità di cui al successivo art. 16 del presente Statuto, devono possedere competenza in relazione al ruolo da svolgere che deve risultare da apposito curriculum.

5. Il Consiglio di Amministrazioni elegge al suo in-

	terno il Presidente e può eleggere nel proprio ambito	
	il Vice Presidente con deliberazione da assumere a	
	maggioranza assoluta dei componenti.	
	6. I Consiglieri durano in carica sino all'approvazio-	
	ne del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio	
	successivo alla loro nomina, salvo revoca, da parte	
	dell'organo che li ha nominati, prima della scadenza	
	del mandato e possono essere riconfermati.	
	7. In caso di revoca di tutti i membri rappresentanti	
	il Socio Fondatore Promotore, l'intero Consiglio di	
	Amministrazione si intende decaduto e dovrà essere ri-	
	conosciuto ai sensi del presente statuto.	
	8. I mandanti dei Consiglieri, indipendentemente dalla	
	data del loro insediamento, scadono contemporaneamente.	
	9. Se, per qualsiasi motivo, un Consigliere viene a	
	cessare dalla carica durante il periodo predetto, chi	
	lo aveva nominato provvederà alla sostituzione, con	
	durata sino alla scadenza dell'intero Consiglio.	
	10. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione	
	verrà riconosciuta la qualifica onorifica e non po-	
	tranno percepire alcun compenso comunque denominato,	
	se non il rimborso delle spese vive documentate soste-	
	nute per attività della Fondazione.	
	11. E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di	
	fine mandato e premi di risultato sotto qualsiasi for-	

ma.

12. I componenti del Consiglio di Amministrazione deve adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso la Fondazione e i Soci dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

Articolo 14)

Poteri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere concernente l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo ed in particolare in via descrittiva e non esaustiva, appartiene alla competenza del Consiglio:

a. eleggere tra i propri membri il Presidente;

b. deliberare sulle questioni riguardanti le attività della Fondazione per l'attuazione delle finalità statutarie secondo gli indirizzi generali e gli obiettivi impartiti nelle direttive fornite dal Consiglio Generale;

c. deliberare sulle proposte/pareri in merito all'attività della fondazione formulate dal Direttore Generale e dall'Assemblea di Partecipazione;

d. su indicazione del Consiglio Generale, nomina e revoca il Direttore Generale della Fondazione, sulla ba-

	se di quanto previsto dal presente Statuto, determi-	
	nandone compiti, qualifica, durata e natura dell'inca-	
	rico;	
	e. approvare gli schemi di bilanci preventivi e con-	
	suntivi predisposti dal Direttore generale, da sotto-	
	porre al Consiglio generale;	
	f. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e	
	finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;	
	g. dare pareri su ogni oggetto sottoposto al suo esame	
	dal Presidente;	
	h. deliberare l'accettazione delle domande di ammis-	
	sione di nuovi soci secondo i criteri stabiliti dal	
	Consiglio Generale;	
	i. procedere alla verifica annuale dell'elenco dei so-	
	ci per accertare la permanenza dei requisiti di ammis-	
	sione di ciascun socio come stabiliti dal Consiglio	
	Generale;	
	j. deliberare sull'esclusione dei soci Fondatori, Ade-	
	renti e Partecipanti, ad esclusione del Socio Fondato-	
	re Promotore, per le motivazioni di cui al presente	
	Statuto;	
	k. deliberare in ordine all'assunzione di servizi cul-	
	turali affidati da enti pubblici sulla base di apposi-	
	te convenzioni;	
	l. proporre al Consiglio Generale eventuali modifiche	

statutarie, ivi comprese quelle attinenti a fusioni

con altri enti, da sottoporre alla preventiva approva-

zione del competente organo del Socio Fondatore Promo-

tore e dei Soci Fondatori;

m. deliberare in ordine alle attività strumentali, ac-

cessorie e connesse indicate all'art. 3 del presente

Statuto;

n. approvare eventuali regolamenti e carte di servizi

predi spostati dal Direttore generale che, nel rispetto

dei principi statutari, consentano il migliore svolgi-

mento dell'attività amministrativa e gestionale degli

uffici o dello stesso consiglio;

o. deliberare in ordine al patrimonio della Fondazio-

ne, tranne nell'ipotesi di scioglimento, nonché in me-

rito all'accettazione di eredità, legati e donazioni

nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili;

p. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato

dal presente Statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a promuo-

vere ogni possibile forma di partecipazione consultiva

della collettività in ordine al funzionamento e all'e-

rogazione dei servizi gestiti. In Particolare:

a. prende in considerazione proposte presentate da as-

sociazioni o gruppi di cittadini e di utenti;

b. partecipa, se richiesto, alle conferenze od incon-

	tri indetti Soci per discutere i problemi dei servizi	
	essa gestiti o comunque interagenti con essi;	
	c. instaura rapporti con gli organi di comunicazione e	
	di informazione;	
	d. cura i rapporti con le istituzioni scolastiche di	
	ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate	
	e predisposizione di materiale didattico, inerente la	
	gestione dei propri servizi;	
	e. predispone pubblicazioni divulgative da distribuire	
	gratuitamente alla cittadinanza in ordine alla gestio-	
	ne dei propri servizi.	
	f. adottare la "carta dei servizi" in cui saranno in-	
	dicate le modalità, i tempi standard di erogazione	
	delle attività svolte e indicatori qualitativi e quan-	
	titativi dei servizi da erogare;	
	g. propone al Consiglio Generale il regolamento per il	
	reclutamento del personale dipendente nel rispetto	
	della normativa nazionale e comunitaria e dei principi	
	di imparzialità, trasparenza, pubblicità di cui	
	all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e	
	s.m.i.;	
	h. predisposizione e adozione del Piano triennale an-	
	ticorruzione e trasparenza previsto dalla Legge n.	
	190/2012 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in	
	applicazione dell'articolo 2bis, comma 2, lettera c)	

i. predisporre protocolli di legalità e codice etico di condotta e programmi di responsabilità sociale d'impresa che devono essere approvati e aggiornati annualmente dal Consiglio generale ai sensi dell'articolo 18.

Articolo 15)

Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata o pec, tale da garantire la prova dell'avvenuta ricezione, recapitata almeno tre giorni prima dell'adunanza, recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

Nei casi di comprovata urgenza, i componenti possono essere convocati nei modi sopra indicati, con un preavviso di almeno ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per la riunione.

3. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Consigliere più anziano d'età. Si intende Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione.

ne; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

4. Il Consiglio si riunisce validamente e delibera con la maggioranza dei membri in carica, salvo diversa disposizione dello Statuto. Può riunirsi anche a distanza, con l'utilizzo di strumenti informatici, purchè con l'adozione delle necessarie forme che ne garantiscano la validità delle sedute.

5. il Presidente redige il verbale di ogni seduta e cura la corretta tenuta del libro dei verbali del Consiglio; tale funzione potrà essere delegata dal Presidente al Segretario;

6. Alle riunioni del Consiglio, se figura diversa dal Presidente, partecipa il Direttore Generale, con funzioni consultive senza diritto di voto e presta il necessario supporto tecnico e amministrativo.

Articolo 16)

Incompatibilità e decadenza dei Consiglieri di Amministrazione.

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i soggetti che per qualsiasi ragione svolgono, direttamente o per interposta persona o società, attività in conflitto di interessi con la Fondazione medesima.

2. Decade dalla carica di Consigliere di Amministra-

zione il componente nominato dal soggetto che, per qualunque motivo, abbia perso la sua qualità di socio.

3. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio anche sulla base delle controdeduzioni scritte che l'interessato può fornire entro congruo termine comunicato al medesimo dal Presidente. Il soggetto rappresentato dal Consigliere decaduto è tenuto a nominare senza ritardo un nuovo membro del Consiglio

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra coloro che, risultando eleggibili alla carica ai sensi delle previsioni normative in materia e non trovandosi in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità con la Fondazione o con i Soci siano in possesso di una specifica competenza tecnica professionale nel settore di attività della Fondazione o di una competenza amministrativa, per studi o esperienze professionali. Inoltre devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione all'atto del conferimento dell'incarico devono presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n.

39/2013 e s.m.i.. Nel corso dell'incarico i componenti presentano annualmente una dichiarazione sulle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale della Fondazione e sul sito istituzionale degli Soci Pubblici. La dichiarazione sulle cause di incompatibilità e inconfiribilità è condizione di efficacia della nomina (incarico).

Articolo 17)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale membro inter pares dell'organo collegiale, è il Presidente della Fondazione e ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Spetta al Presidente:

- a. Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea di partecipazione predisponendo l'ordine del giorno delle sedute;
- b. coordinare l'attività della Fondazione;
- c. curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d. assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, riferendone per la ratifica al Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione successiva;
- e. adottare gli atti previsti dal presente Statuto.

3. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione viene riconosciuta la qualifica onorifica dell'incarico, pertanto non verrà riconosciuto alcun compenso se non il rimborso delle spese vive documentate sostenute per attività della Fondazione.

Articolo 18)

Il Consiglio Generale.

1. Il Consiglio Generale è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi. E' composto dal rappresentante legale del Socio Fondatore Promotore e dai rappresentanti legali dei Soci Fondatori.

2. Le sue delibere vincolano tutti gli aderenti assenti o dissenzienti.

3. Possono partecipare all'adunanza, senza diritto di voto, anche i rappresentanti dei Soci Aderenti e dei Soci Sostenitori, i Consiglieri d'Amministrazione, il Revisori dei Conti e, nel caso in cui non coincida con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale.

4. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per

l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il budget per l'anno in corso. Il Consiglio Generale può inoltre essere convocato in sede ordinaria o straordinaria per decisione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. La convocazione, completa di ordine del giorno, con avviso da affiggere in sede, deve essere fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in forma scritta e spedita, anche in via pec, agli aventi diritto almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione. Le sedute potranno essere aperte al pubblico quando lo ritenesse opportuno il Consiglio.

5. Il Consiglio Generale in sede ordinaria è regolarmente costituito con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto. La seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che dispongano di almeno due quinti dei voti.

6. Il Consiglio Generale in sede ordinaria delibera, in prima ed in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità, il voto del legale rappresentante del Socio Fondatore Promotore vale doppio.

7. Il Consiglio Generale in sede straordinaria è vali-

damente costituito, in prima come in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei due soci aventi diritto.

8. Il Consiglio Generale in sede straordinaria delibera, in prima ed in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

In caso di parità il voto del legale rappresentante del Socio Fondatore Promotore vale doppio.

9. Le decisioni del Consiglio Generale di cui al successivo art. 19, comma 1 lett. A, punti 1 e 3 a lett. B punto 1, potranno essere assunte solo con il voto favorevole del legale rappresentante del Socio Fondatore Promotore.

10. I Soci possono essere presenti per delega scritta conferita esclusivamente ad un altro associato. È vietato il cumulo di deleghe superiori a due.

11. Il Consiglio Generale è presieduto dal legale Rappresentante del Socio Promotore Fondatore, che nominerà di volta in volta, tra i presenti, il Segretario cui spetta di redigere i verbali delle adunanze.

12. Ai componenti del Consiglio Generale verrà riconosciuta la qualifica onorifica e non potranno percepire alcun compenso comunque denominato, se non il rimborso delle spese vive documentate sostenute per attività della Fondazione.

Articolo 19)

Compiti del Consiglio Generale.

1. Al Consiglio Generale spettano i seguenti compiti:

a) In sede ordinaria:

1. impartire al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi strategici e gli obiettivi annuali e pluriennali che dovranno caratterizzare l'attività della Fondazione al fine del perseguimento dell'interesse pubblico.

In particolare gli obiettivi riguarderanno la riduzione delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale stabilendo a carico della Fondazione, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;

2. eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore Unico;

3. indicare al Consiglio di Amministrazione il nominativo del Direttore Generale che andrà selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica;

4. stabilire i requisiti ed i criteri perché i soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente statuto possano divenire soci fondatori, sostenitori o aderenti;

5. discutere e deliberare sui bilanci preventivi e

consuntivi e sulle relazioni predisposte dal Direttore Generale;

6. fissare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le penali per i ritardati versamenti;

7. deliberare sulle direttive di ordine generale della Fondazione e sulla attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;

8. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea di Partecipazione.

9. delibera l'approvazione del regolamento per il reclutamento del personale dipendente nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

10. definisce preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Fondazione, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza, per il tramite dell'ufficio controllo analogo del socio promotore fondatore, un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra i soci fondatori e la Fondazione, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Fondazione, i contratti di servizio, la qualità, il rispetto delle norme di legge sui

vincoli di finanza pubblica.

b) In sede straordinaria:

1. deliberare sullo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione del Patrimonio della stessa;

2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre al Consiglio Comunale dei soci Fondatori per l'approvazione;

3. deliberare sul trasferimento della sede della Fondazione;

4. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20)

Assemblea di partecipazione.

1. L'assemblea di partecipazione è l'organo collegiale costituito dai rappresentanti legali dei Soci Aderenti e dai Soci Sostenitori o da persone da esse specificamente delegate e si riunisce almeno una volta all'anno.

2. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

3. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività e per il miglioramento della qualità delle attività e dei servizi offerti dalla Fondazione, nonché relative ad iniziative conformi alle finalità

statutarie della stessa, programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati o da individuarsi, nonché sui bilanci preventivi e consuntivi.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio per l'attività della Fondazione stessa.

5. Alle riunioni dell'Assemblea di partecipazione, nel caso in cui non coincida con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, partecipa il Direttore Generale, senza diritto di voto, che presta il necessario supporto tecnico e amministrativo.

Articolo 21)

Il Collegio dei Revisori dei Conti/ Revisore unico.

1. Il controllo contabile sull'attività della Fondazione è demandato ad un Collegio dei Revisori o a un Revisore Unico.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, due componenti effettivi e due supplenti saranno nominati dal Fondatore Promotore, il terzo componente effettivo verrà nominato dai Soci Fondatori.

3. Il Collegio dei Revisori/Revisore Unico dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

4. Il Collegio dei Revisori/Revisore Unico dei Conti

	provvede al riscontro della gestione finanziaria, ac-	
	certa la regolare tenuta delle scritture contabili, e-	
	sprime il proprio parere mediante apposite relazioni	
	sul budget e sul bilancio di esercizio.	
	5. Il Collegio dei Revisori/Revisore Unico dei Conti	
	può assistere alle riunioni del Consiglio d'Ammini-	
	strazione e del Consiglio Generale.	
	6. Il compenso dovuto ai revisori è a carico della	
	Fondazione ed è da essa determinato dal Consiglio Ge-	
	nerale.	
	7. Nei confronti dei componenti del collegio dei revi-	
	sori/revisore unico non deve sussistere cause di ine-	
	leggibilità, decadenza, inconferibilità e incompatibi-	
	lità previste dalle norme vigenti in materia.	
	L'incarico di componente del Collegio dei revisori/re-	
	visore unico, inoltre, non può essere conferito a co-	
	loro i quali siano coniugi, parenti ed affini entro il	
	quarto grado in linea retta o collaterale di Consi-	
	glieri comunali, Assessori e Sindaci degli Enti Pub-	
	blici Soci in carica al momento del conferimento	
	dell'incarico.	
	8. Il Consiglio generale atto di nomina stabilisce il	
	compenso.	
	9. La composizione del Collegio dei revisori/Revisore	
	unico, anche con riferimento ai due supplenti, deve	

assicurare il rispetto del criterio dell'equilibrio tra i generi nella misura richiesta dalla normativa vigente.

10. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti/Revisore unico trattamenti di fine mandato.

Articolo 22)

Il Direttore Generale.

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Consiglio Generale e previsa selezione pubblica. Può coincidere con la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e rispondere, sotto il profilo gerarchico funzionale, all'intero Consiglio di Amministrazione quale organo collegiale. E' scelto tra soggetti in possesso dei requisiti di legge oltre che onorabilità professionalità e autonomia con comprovata esperienza in ambito manageriale, gestionale ed amministrativo.

2. Il trattamento economico per la carica in questione è composto da una componente fissa individuata dal Consiglio Generale. E' fatto divieto di corrispondere al Direttore Generale trattamenti di fine mandato.

3. La durata dell'incarico è pari alla durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e l'incaricato esercita le funzioni fino alla nomina del nuovo

Direttore Generale.

4. Alla scadenza dell'incarico conferito, il rapporto termina con tutti gli effetti previsti dal contratto medesimo. L'incarico è rinnovabile.

5. Al Direttore Generale competono la responsabilità e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica della Fondazione di cui risponde al Consiglio di Amministrazione. Essa deve svolgersi nel rispetto della politiche, degli obiettivi e delle linee generali stabiliti dal Consiglio Generale.

6. Compete al Direttore Generale, in particolare:

a. eseguire le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;

b. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;

c. sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte di bilancio annuale e pluriennale, di relazione previsionale e programmatica, di bilancio di esercizio e di bilancio di assestamento, nonché di determinazione delle tariffe relative ai costi dei servizi e delle prestazioni a carattere straordinario che non siano già state stabilite dalla Giunta comunale;

d. dirigere l'andamento gestionale dei servizi espletati dalla Fondazione;

e. dirigere il personale della Fondazione cui fa capo il potere direttivo e disciplinare, assegnandolo a

specifici compiti;

f. adottare i provvedimenti diretti a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle attività affidate alla Fondazione, ivi comprese le nomine di consulenti e/o collaboratori esterni, per i quali determina compiti, qualifica, compenso, durata e natura dell'incarico;

g. predisporre regolamenti e carte di servizi che, nel rispetto dei principi statutari, consentano il migliore svolgimento dell'attività amministrativa e gestionale degli uffici o del Consiglio di Amministrazione;

h. adottare, ai sensi e nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, i provvedimenti della Fondazione ad efficacia esterna che il presente statuto non attribuisca al Consiglio di Amministrazione;

i. presiedere le gare di appalto e di concorso, nonché stipulare i contratti;

j. provvedere, con propri determinazioni, alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici nonché a quelle in economia;

k. firmare gli ordinativi di incasso e pagamento e provvedere alla liquidazione delle spese con emissione del relativo mandato ai sensi del presente Statuto;

l. cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese

Pubbliche e Private ed altri organismi, sia nazionali che esteri, anche al fine di recepire fondi ed instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

7. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione, del Consiglio Generale e nel caso in cui non coincida con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

8. Al Direttore Generale, nel caso in cui non coincida con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può essere attribuita la rappresentanza legale della Fondazione per determinati atti o categorie di atti mediante apposite deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

9. Alla rimozione, ovvero alla risoluzione anticipata dall'incarico di Direttore Generale provvede il Consiglio di Amministrazione, previa contestazione scritta di eventuali addebiti.

Articolo 23)

Sistema di controllo

1. Il presente articolo disciplina le relazioni tra il Socio Fondatore Promotore e i Soci Fondatori e la Fondazione, nonché definisce un sistema strutturato attraverso il quale il Socio Fondatore Promotore e i So-

ci Fondatori esercitano efficacemente il proprio ruolo di indirizzo e controllo analogo anche in forma congiunta.

2. Il controllo analogo è esercitato da parte del Consiglio Generale tramite tutte le disposizioni contenute nel presente Statuto, nel Regolamento del Socio Promotore Fondatore e nei documenti da essi richiamati.

3. Il Consiglio Generale definisce preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Fondazione, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza, per il tramite dell'ufficio controllo analogo del socio promotore fondatore, un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra i soci fondatori e la Fondazione, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Fondazione, i contratti di servizio, la qualità, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

4. Nell'ottica di assicurare al Socio Fondatore Promotore e ai Soci Fondatori un adeguato ed effettivo sistema di controllo analogo congiunto, la Fondazione assicurerà agli stessi tutte le informazioni in base a disposizioni di legge o di regolamento che prevedono forme di pubblicità obbligatoria in ordine a:

a) bilanci, rendiconti e altri documenti contabili ob-

bligatori;

b) curricula, compensi ed altre informazioni patrimoniali obbligatori relativi ai dirigenti e ai consulenti esterni e/o collaboratori se nominati.

3. Il Socio Promotore Fondatore e i Soci Fondatori assumono pertanto gli atti e i comportamenti idonei a far recepire le seguenti clausole di governance:

a. entro il 30 novembre la Fondazione trasmette al Socio Promotore Fondatore e agli altri Soci Fondatori il budget per l'esercizio successivo e l'eventuale piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria;

b. entro il 31 agosto la Fondazione trasmette al Socio Promotore Fondatore e agli altri Soci Fondatori una relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria;

c. la Fondazione trasmette al Socio Promotore Fondatore e agli altri Soci Fondatori gli ordini del giorno del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e i relativi verbali entro cinque giorni dalla approvazione;

d. entro venti giorni dall'approvazione la Fondazione trasmette al Socio Promotore Fondatore e agli altri Soci Fondatori il budget ed il bilancio di esercizio,

accompagnati dalle relative relazioni del Direttore

Generale sull'andamento della gestione e dei Revisori

dei Conti, vengono trasmessi al Socio Promotore Fonda-

tore;

e. la Fondazione trasmette al Socio Promotore Fondato-

re e agli altri Soci Fondatori, almeno trenta giorni

prima della data fissata per la sua approvazione in

Consiglio Generale, la bozza del bilancio di eserci-

zio; successivamente alla sua approvazione, invia con

tempestività il bilancio definitivo;

f. la Fondazione è tenuta a trasmettere al Socio Pro-

motore Fondatore e agli altri Soci Fondatori report

periodici, o comunque su richiesta, sullo stato di at-

tuazione della convenzione all'ufficio competente per

materia e all'ufficio controlli interni;

g. il Collegio dei Revisori/Revisore Unico dei Conti

informa direttamente il Socio Fondatore Promotore e a-

gli altri Soci Fondatori, dandone comunicazione al

Consiglio di Amministrazione, di tutti gli atti o fat-

ti che possano costituire irregolarità di gestione ov-

vero violazione di norme che disciplinano l'attività

della Fondazione.

4. Per quanto qui non espressamente previsto si riman-

da alle disposizioni del Regolamento del Controllo A-

nalogo predisposto dal Socio Promotore Fondatore, ap-

plicabile alla Fondazione.

Articolo 24)

Esclusione e recesso.

1. Il Consiglio di Amministrazione può decidere, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, l'esclusione di Soci Fondatori, Partecipanti e Sostenitori di cui agli articoli precedenti.

2. A tali esclusioni si provvede esclusivamente per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

3. Nel caso di persone giuridiche che rivestono la qualifica di soci partecipanti o sostenitori, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a) apertura di procedure di liquidazione;

b) fallimento o apertura di qualunque procedura concorsuale o sostitutiva della dichiarazione di fallimento.

4. I Soci Fondatori, Partecipanti e Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento alle obbligazioni assunte sino alla data del recesso e con un preavviso di almeno sei mesi.

5. Il Fondatore Promotore Comune di Montalto di Castro non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 25)

Scioglimento.

1. La Fondazione si scioglie, oltre che in tutti i casi previsti dalla legge, per decisione del Consiglio Generale assunta in sede straordinaria con la maggioranza di cui al precedente art. 18, quando si venga a trovare nell'impossibilità di perseguire il suo scopo. Con la stessa maggioranza, il Consiglio Generale delibera altresì in ordine alle modalità di devoluzione del patrimonio della Fondazione.

2. Per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione, il Consiglio Generale nomina un liquidatore. Al termine della liquidazione il residuo patrimonio viene devoluto secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio Generale al Socio Fondatore Promotore.

Articolo 26)

Rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. Codice Civile e le altre norme vigenti.